



VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE PER PROVVEDIMENTO DI VERIFICA ex art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed ex art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i..

Il presente elaborato costituisce il supporto per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 22 comma 4 della L.R. 10/2010 e s.m.i., da parte dell'autorità competente, individuata, con D.G.M. n.39 del 27 marzo 2009, nella Giunta Comunale, nell'ambito della variante parziale al Regolamento Urbanistico del Comune di Bagno a Ripoli.

Il presente parere costituisce la conclusione dell'istruttoria tecnica svolta, quale soggetto individuato come supporto all'Autorità Competente, sulla documentazione trasmessa dal Proponente.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

La variante oggetto della presente verifica è stata adottata ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/05 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 27/09/2011.

Tale variante consiste nella rimozione di una previsione di "verde pubblico a corredo di parcheggio" riclassificando l'area come Zona omogenea B, senza comunque pregiudicare l'uso a verde. L'area identificata consiste in un appezzamento di terreno di circa 200 m² di superficie, pressochè triangolare, adiacente ad un parcheggio pubblico situato lungo la via Roma, nella parte alta del Capoluogo.

L'area a verde risulta caratterizzata da una forte pendenza e separata dal parcheggio da un muro a retta; questi due elementi fanno sì che l'area non sia mai stata utilizzata, come da previsione, per un verde pubblico fruibile dalla cittadinanza, ma è stata riconvertita a "verde di corredo del parcheggio, accessibile per la sola manutenzione". Per la manutenzione della stessa è stato necessario costituire una apposita servitù di transito dalla strada privata per il passaggio dei mezzi necessari alla manutenzione.

Trattandosi di una modifica minore al Regolamento Urbanistico, il proponente ha ritenuto di poter escludere tale variante, ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.G.R. 4/R del 09/02/2007, dal processo di Valutazione Integrata.

2. ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE

La valutazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente della variante adottata si è sviluppata attraverso due differenti livelli analitici:

- 1) una valutazione della rilevanza della variante in relazione a piani o programmi inerenti la normativa sull'ambiente e una valutazione dell'importanza della variante quale quadro di riferimento di progetti;
- 2) una valutazione qualitativa delle possibili criticità che l'attuazione della variante potrebbe determinare sul territorio.

Per quanto riguarda il primo punto è stata messa in luce la mera funzione estetica che riveste adesso l'area a verde; inoltre, considerato che la nuova classificazione urbanistica prevede per la porzione di particella interessata un "verde privato" privo di capacità edificatoria, è evidenziato nel Documento Preliminare che tale modifica al R.U. non va a modificare il quadro di riferimento di progetti o attività sull'area né, tantomeno, può risultare rilevante in relazione a piani o programmi inerenti la normativa



ambientale.

Nel documento preliminare è illustrato, inoltre, che, presi in considerazione fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, non risulta alcun impatto significativo per gli stessi in quanto la variante determina unicamente il passaggio dalla proprietà pubblica alla proprietà privata, escludendo qualunque tipo di edificazione e tenendo comunque conto che eventuali sistemazioni conseguenti ad un uso privato dell'area verde dovranno essere comunque valutate sotto il profilo paesaggistico, essendo area sottoposta a vincolo, ed ammesse solo qualora ritenute migliorative della situazione attuale.

Oltre a quanto specificato sopra, nell'ambito dell'istruttoria della presente verifica di assoggettabilità sono stati valutati tutti gli aspetti elencati nell'Allegato 1 della L.R. 10/2010 e s.m.i. "Criteri per la verifica di assoggettabilità di Piani e Programmi".

3. **SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE**

In merito alla scelta dei soggetti competenti in materia ambientale, da individuarsi ai sensi degli art. 19 e 20 della L.R. 10/2010 e s.m.i., per le consultazioni previste dall'art. 18, si precisa quanto segue.

Poiché la modifica parziale al piano interessa il solo territorio del Comune di Bagno a Ripoli e poiché non si ravvisano potenziali effetti sull'ambiente derivanti dal cambio di destinazione urbanistica della porzione di particella oggetto della modifica, da verde pubblico, fruibile solo in ordine esclusivamente estetico, a verde privato non edificabile, si ritiene opportuno, per esigenza di semplificazione ed economicità del procedimento, derogare al previsto coinvolgimento istruttorio dei soggetti esterni eventualmente competenti in materia.

4. **PARERE MOTIVATO SULLA PROPOSTA DI PIANO E SUL RAPPORTO AMBIENTALE**

Visti gli elementi costitutivi della variante parziale al R.U. proposta e le evidenze emerse dal processo di valutazione, si ritiene di poter esprimere parere favorevole per il rilascio di un provvedimento di esclusione della variante proposta dalla Valutazione Ambientale Strategica.

Bagno a Ripoli, 15 maggio 2012

Il Dirigente dell'AREA 2
Servizi al Territorio, LL.PP. e Ambiente
Ing. Andrea Focardi